

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3123 del 20/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D2_ID205171 appartenente all'agglomerato AFC0092_Rocca San Casciano in Comune di Rocca San Casciano
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3238 del 19/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D2_ID205171 appartenente all'agglomerato AFC0092_Rocca San Casciano in Comune di Rocca San Casciano.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- *"Piano di Tutela della Acque"* approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana in data 02/03/2017, acquisita al Prot. Unione 9126 e da Arpae ai PGFC/2017/4136-4137-4138-4139 del 17/03/2017, come successivamente integrata in data 03/04/2017 con Nota acquisita da Arpae al PGFC/2017/5009, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D2_ID205171 appartenente all'agglomerato AFC0092_Rocca San Casciano in Comune di Rocca San Casciano, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 16147 del 13/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5644, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot Unione 20058, acquisita da Arpae al PGFC/2017/7317, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Sub-ambito Acquacheta Romagna Toscana ha comunicato quanto segue: *“In relazione all'oggetto, si prende atto della “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” con la quale il Tecnico Competente in Acustica ing. Mirco Fanti dichiara che l'attività sopracitata è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in base all'art.4 del DPR n° 227/2011, nonché in base all'art.10, comma 4 della L.R. 15/2001 e all'art.1 del DGR n° 673/2004 in quanto non sono presenti sorgenti di rumore”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, a e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/06/2017;

Atteso che nel sopracitato rapporto istruttorio è riportato quanto segue: *“In data 17/03/2017 HERA Spa ha presentato nuova istanza di autorizzazione allo scarico del depuratore D2_ID205171 di Rocca San Casciano. L'impianto in essere, costituito da una fossa Imhoff (di volume complessivo adeguato, ma sottodimensionata relativamente al comparto di sedimentazione) non risulta essere “sistema appropriato” per la classe di consistenza dell'agglomerato AFC 0092_Rocca San Casciano, pari a 1.701 AE; tale situazione troverà soluzione con l'effettiva dismissione dell'impianto da parte del Servizio Idrico Integrato, come è in effetti nelle intenzioni del GSII e del Comune di Rocca San Casciano.*

Infatti il GSII in istanza evidenzia che lo scarico è relativo all'impianto al servizio della piscina comunale, e che la sua conformazione possiede caratteristiche analoghe a quelle di una abitazione privata, o di un condominio, non corrispondenti a quelle di un sistema proprio del Servizio Idrico Integrato. Il GSII ha perciò richiesto al comune (all. 5 alla istanza) la sua presa in carico come impianto ad uso privato, considerando anche l'incoerenza tra la gestione comunale della piscina e dell'intera rete afferente all'impianto, e quella del gestore del SII del solo impianto di trattamento.

Tale problematica è stata oggetto di specifico incontro, tenutosi in data 22/05/2017 presso la SAC di Forlì-Cesena con la presenza di rappresentanti di ATERSIR, HERA SpA e del Comune di Rocca San Casciano, a cui è seguita la richiesta (PGFC/2017/8154 del 29/05/2017) da parte del Comune inoltrata ad ATERSIR di acquisire la gestione dell'impianto in oggetto, stralciandolo pertanto dal Servizio Idrico Integrato. (...) In considerazione che la DGR n. 2016/16 ha introdotto un particolare regime di deroghe per gli scarichi non conformi in via di adeguamento, lo scarico viene autorizzato per il tempo necessario a permettere al Comune di perfezionare con ATERSIR le informazioni relative alle modifiche al sistema insediativo esistente, definire le necessarie modifiche all'agglomerato AFC0092_Rocca San Casciano e apportare le necessarie modifiche strutturali all'impianto. Tale tempistica viene ragionevolmente stimata in due anni dal rilascio delle presente autorizzazione. (...) Il presente atto ha validità di anni due a partire dal rilascio del presente atto”;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo Scarico D2_ID205171 appartenente all'agglomerato AFC0092_Rocca San Casciano in Comune di Rocca San Casciano.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 2 (due)** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i

poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

In data 17/03/2017 HERA Spa ha presentato nuova istanza di autorizzazione allo scarico del depuratore D2_ID205171 di Rocca San Casciano.

L'impianto in essere, costituito da una fossa Imhoff (di volume complessivo adeguato, ma sottodimensionata relativamente al comparto di sedimentazione) non risulta essere "sistema appropriato" per la classe di consistenza dell'agglomerato AFC 0092_Rocca San Casciano, pari a 1.701 AE; tale situazione troverà soluzione con l'effettiva dismissione dell'impianto da parte del Servizio Idrico Integrato, come è in effetti nelle intenzioni del GSII e del Comune di Rocca San Casciano.

Infatti il GSII in istanza evidenzia che lo scarico è relativo all'impianto al servizio della piscina comunale, e che la sua conformazione possiede caratteristiche analoghe a quelle di una abitazione privata, o di un condominio, non corrispondenti a quelle di un sistema proprio del Servizio Idrico Integrato. Il GSII ha perciò richiesto al comune (all. 5 alla istanza) la sua presa in carico come impianto ad uso privato, considerando anche l'incoerenza tra la gestione comunale della piscina e dell'intera rete afferente all'impianto, e quella del gestore del SII del solo impianto di trattamento.

Tale problematica è stata oggetto di specifico incontro, tenutosi in data 22/05/2017 presso la SAC di Forlì-Cesena con la presenza di rappresentanti di ATERSIR, HERA SpA e del Comune di Rocca San Casciano, a cui è seguita la richiesta (PGFC2017/8154 del 29/05/2017) da parte del Comune inoltrata ad ATERSIR di acquisire la gestione dell'impianto in oggetto, stralciandolo pertanto dal Servizio Idrico Integrato.

In data 11/05/2017 PGFC/2017/7238 è stato acquisito parere favorevole da parte del DSP di Forlì;

In data 26/04/2017 PGFC/2017/6102 è stato acquisito parere favorevole da parte di Arpa-ST Distretto di Forlì, integrato in data 12/06/2017 PCFG/2016/8893, di cui si riporta uno stralcio: *"...si comunica che in previsione della futura caratterizzazione territoriale dello scarico a insediamento/nucleo isolato, oltre all'adeguamento della Fossa Imhoff dovrà essere previsto un sistema di trattamento a valle tra quelli compresi nella tab. B della delibera 1053/2003. Nel caso di specie, considerati il ridotto numero di abitanti equivalenti che caratterizzano lo scarico e la stagionalità dello stesso (attivo circa due mesi l'anno), si valuta che anche un filtro batterico anaerobico possa ritenersi adeguato. Si considera opportuno sottolineare, che la soluzione migliore sotto ogni punto di vista sarebbe quella di allacciare lo scarico alla fognatura pubblica, disponibile in loco, anche se ciò richiederebbe un impianto di sollevamento dei reflui."*

In considerazione che la DGR n. 2016/16 ha introdotto un particolare regime di deroghe per gli scarichi non conformi in via di adeguamento, lo scarico viene autorizzato per il tempo necessario a permettere al Comune di perfezionare con ATERSIR le informazioni relative alle modifiche al sistema insediativo esistente, definire le necessarie modifiche all'agglomerato AFC0092_Rocca San Casciano e apportare le necessarie modifiche strutturali all'impianto. Tale tempistica viene ragionevolmente stimata in due anni dal rilascio della presente autorizzazione.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ed acquisita in data 17/03/2017 PGFC/2017/4129-4138-4137-4136.

C. Scheda Tecnica

Identificativo del GSII	ID205171
Da:	Separata, proveniente da n. 4 bagni/docce dei locali al servizio della piscina comunale
Trattamento:	fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 950 così suddiviso: • 150 lt per la fase di sedimentazione (sottodimensionata per l'utenza trattata) • 800 lt per la fase di digestione
Località:	Via Corbari n. 38 - Rocca San Casciano
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	727811 - 4882820
Agglomerato:	AFC0092_Rocca San Casciano
Consistenza Agglomerato:	200<2.000 AE
Potenzialità impianto	7 AE prevedendo due svuotamenti annui
Utenza trattata	5 AE
Corpo idrico ricettore:	Fiume Montone
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha validità di anni due a partire dal rilascio del presente atto. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. In previsione della futura caratterizzazione territoriale dello scarico a insediamento/nucleo isolato, oltre all'adeguamento della Fossa Imhoff dovrà essere previsto un sistema di trattamento a valle tra quelli compresi nella tab. B della DGR n.1053/2003.
2. Non sono ammessi nuovi allacci;
3. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
4. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte

dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;

5. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
6. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. Dovrà essere data immediata comunicazione al competente distretto Arpaе nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
11. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.